



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

DECISIONE EX ART. 43 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Oggetto: Proc.to n. 3/15 (Procedimento Procura Federale n. 20/15) – Antonio Marotta

Il sottoscritto Giudice di Prima Istanza avv. Federico Vecchio

Premesso che

- Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Cieri, ha promosso giudizio disciplinare nei confronti del tesserato Antonio Marotta, chiedendo l'irrogazione, nei confronti di quest'ultimo, della sanzione della squalifica temporanea di mesi ventiquattro, per avere, durante la gara "Torneo Conad", disputatasi in data 1° maggio 2015 presso il Circolo del Golf Pevero, riportato nello *score card* di gara un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 11 (6 anziché 7), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf. La richiesta di sanzione veniva così determinata dalla Procura anche in ragione della recidiva, avendo il tesserato, in passato, subito precedenti sanzioni all'esito dei procedimenti PD 42/07 e PD 127/10.
- In data 12 ottobre 2015, presso lo studio dello scrivente, si procedeva alla trattazione, in conferenza telefonica, del suddetto deferimento, alla presenza del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Cieri, del tesserato deferito – che si era in precedenza costituito con memoria depositata in data 9 ottobre 2015 - e del difensore di quest'ultimo, Avv. Corrado Chessa. L'avv. Cieri esponeva la posizione della Procura Federale, richiamandosi al contenuto del deferimento proposto e chiedendone l'accoglimento, con conseguente irrogazione, a carico del deferito, della sanzione della squalifica temporanea di mesi ventiquattro. L'avv. Chessa si riportava alla propria memoria in atti, chiedendo, in via preliminare, la rinnovazione dell'istruttoria, con l'audizione, sui fatti contestati, dei signori Elisabetta Vannucci, Monica Lodo, Dominique Murax e Massimiliano Lausdei; nel merito, il rigetto del deferimento; in subordine, la riduzione ad 1/8 della sanzione così come richiesta dalla Procura Federale. Il Giudice, riservatosi, con ordinanza del 21 ottobre 2015 disponeva l'escussione, in qualità di teste, del Sig. Massimiliano Lausdei (giudice arbitro che aveva denunciato l'accaduto) sui fatti in contestazione, disponendone la citazione, a carico della parte più diligente, a mezzo raccomandata a.r. o equivalente, e fissando, per la sua escussione, l'udienza del giorno 3 novembre 2015 alle ore 15.30.
- All'udienza del 3 novembre 2015 comparivano, in conferenza telefonica, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Paolo Cieri, il difensore del tesserato deferito, avv. Corrado Chessa, il tesserato Sig. Antonio Marotta, il Sig. Massimiliano Lausdei, quest'ultimo in conferenza telefonica dallo studio dell'avv. Francesca Piga, che sottoscriveva successivamente il verbale di udienza esclusivamente ai fini della autenticazione della sottoscrizione del teste, il quale, chiamato a deporre, confermava il contenuto del referto da lui stesso redatto al termine della gara, posto a base del deferimento. L'avv. Chessa, al termine dell'escussione del teste, insisteva per l'ammissione, come testi, dei componenti del team di cui faceva parte il Sig. Marotta. L'avv. Cieri, per la Procura, si opponeva alla richiesta istruttoria, sul presupposto che il

procedimento fosse istruito all'esito dell'audizione del sig. Lausdei, e fosse, quindi, irrilevante acquisire la testimonianza degli altri componenti del team.

Il Giudice, riservata ogni altra decisione, rinviava all'udienza del 5 novembre 2015, ore 12.00, per l'interrogatorio libero del Sig. Marotta e discussione.

- All'udienza del 5 novembre 2015 comparivano, in conferenza telefonica, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Paolo Cieri, il difensore del tesserato deferito, avv. Corrado Chessa, il tesserato Sig. Antonio Marotta.

Il Sig. Marotta, in merito ai fatti in contestazione, dichiarava: *“Il gioco era particolarmente lento, tant'è che dopo la buca nove ci è stata impedito anche di fermarci alla buvette. Io non ho visto il sig. Lausdei né lungo il tracciato della buca 11, né nei suoi dintorni, né mi sono accorto, in qualche maniera, della sua presenza. Al termine della gara ho appreso di essere stato squalificato prima che mi venisse contestata una qualche infrazione. A quel punto, ho ribadito, al comitato di gara, di aver eseguito due e non tre putt come asserito dal Sig. Lausdei, e quindi di aver chiuso la buca in sei colpi. Ho richiesto, quindi, al comitato anche di effettuare un sopralluogo sulla buca con lo stesso Sig. Lausdei, proprio per ricostruire i colpi da me eseguiti, sopralluogo che è stato rifiutato. Io credo che il Sig. Lausdei potrebbe avermi confuso, nella ricostruzione della buca, con l'altro uomo componente del team, che, per corporatura ed età, mi assomiglia.”*

L'avv. Cieri, per la Procura, insisteva per l'accoglimento del deferimento e quindi per l'irrogazione della sanzione della squalifica temporanea di 24 (ventiquattro) mesi, in particolare, evidenziando l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese, in merito ai fatti in contestazione, dal teste Sig. Lausdei.

L'avv. Chessa, per il deferito, evidenziava una contraddizione tra le dichiarazioni rese dal teste Sig. Lausdei e quelle rese dal deferito Sig. Marotta: questa discrasia si sarebbe potuta risolvere, a detta del difensore, solo attraverso l'audizione degli altri componenti del team, già richiesta e che in questa sede veniva rinnovava. In ogni caso, l'avv. Chessa riteneva palesemente inattendibile la testimonianza resa dal Sig. Lausdei, e non solo perché il Sig. Marotta aveva affermato che il Sig. Lausdei non fosse presente lungo il tracciato della buca 11, ma anche perché, a voler seguire le stesse dichiarazioni rese dal teste, questi aveva affermato di essere stato posizionato a circa trenta metri dal green ed alle spalle di esso, e quindi, era evidente, a suo dire, come, da quella posizione, non fosse in grado di poter contare il numero dei colpi totali eseguiti dal Sig. Marotta su una buca lunga circa 480 metri. In via subordinata, l'avv. Chessa evidenziava come la richiesta sanzionatoria della Procura fosse comunque eccessiva e sovrabbondante perché contraria al Regolamento di Giustizia Federale (art. 13, ultimo comma, 15 e 22), che avrebbe dovuto portare ad una riduzione qualora si fosse dovuto ravvisare un illecito. In conseguenza, in subordine chiedeva l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva. Il Giudice si riservava di decidere.

Ritenuto che

- Il deferimento è fondato e va accolto. L'accertamento dei fatti in contestazione è provato non solo dal “Rapporto Informativo” agli atti, posto a base del deferimento, ma anche delle dichiarazioni, assolutamente attendibili, rese nel corso del procedimento dal sig. Massimiliano Lausdei (giudice arbitro che aveva denunciato l'accaduto). Il teste ha, difatti, dichiarato che:
 - *“Confermo il contenuto del mio referto redatto al termine della gara svoltasi il 1° maggio 2015 presso il Golf Pevero. Ho potuto constatare che il Sig. Marotta aveva effettuato sette colpi alla buca 11 del percorso, anziché i sei riportati nel suo score, perché, per tutta la fase di gioco del flight di cui lo stesso faceva parte alla buca 11, mi trovavo su una collinetta, alle spalle del green, da cui sono uso controllare lo svolgimento del gioco per tutto il tracciato della buca in questione. Posso aggiungere*

che l'altro componente uomo del team aveva totalizzato un numero di colpi superiore a quelli validi per l'ottenimento del punteggio stableford e, quindi, sono sicuro che l'infrazione sia stata commessa dal sig. Marotta."

- *"Preciso che mi trovavo su un collinetta posta alle spalle del green della buca 11, ad una distanza di circa trenta metri dallo stesso".*
- *"Preciso che mi trovavo in posizione tale da dove poter vedere l'intero percorso della buca 11, dal tee di partenza al green di arrivo".*
- *"Sono stato posizionato sulla collinetta di cui sopra per tutta la durata del gioco del Sig. Marotta alla buca 11. Puntualizzo che il tracciato della buca 11 è rettilineo".*
- *"Conosco sia il Sig. Marotta che l'altro componente uomo del suo team, il Sig. Murax Dominique"*
- *"Al termine della gara il Sig. Marotta veniva convocato nei locali della segreteria del circolo, nei quali, alla presenza mia, del segretario del circolo e del direttore, gli veniva contestata l'infrazione e ricostruiti i colpi da lui effettuati. Il Sig. Marotta, a quel punto, contestava la ricostruzione da me effettuata".*

Alla luce delle dichiarazioni, assolutamente logiche e prive di contraddizioni, rese dal teste, persona certamente attendibile anche per il ruolo federale che riveste, non vi è dubbio che sia stata raggiunta piena prova che il deferito abbia posto in essere i comportamenti oggetto di addebito.

- In merito alla sanzione, rigettate tutte le eccezioni sollevate dal deferito, perché infondate, si ritiene che al tesserato vada inflitta la squalifica temporanea. Circa la misura della sanzione, si ritiene congruo, anche in ragione della recidiva, infliggere la squalifica temporanea di mesi ventiquattro.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto, ed irroga al tesserato Antonio Marotta la sanzione della squalifica temporanea – consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. – di mesi ventiquattro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e scadenza al 13 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, la presente decisione andrà pubblicata sul sito internet della Federazione Italiana Golf e comunicata a:

- Sig. Antonio Marotta, presso il difensore costituito Avv. Corrado Chessa, Corso Vittorio Emanuele, 1, Cagliari, 09124, chessamiglior@legalmail.it;
- Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti;
- Sostituto Procuratore Federale Avv. Paolo Cieri;
- Circolo del Golf Pevero.

Roma, 13 novembre 2015

Il Giudice Federale di Prima Istanza
Per il Lazio – Sud ed Isole
Avv. Federico Vecchio

